

VERBALE D'INTESA

Il giorno 21 aprile 2006 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario Generale Renato Mason, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Giorgio Grosso, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Giulio Fortuni e Giuliano Pizzo delle segreteria medesima;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Michele Carpinetti e dai sigg.ri Loris Dottor e Luciano Mancin;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- considerato che l'allegato D del ccnl 1 ottobre 2004 per le imprese del settore edile all'art.12 ha istituito due prestazioni per i lavoratori apprendisti destinate ad una ulteriore copertura salariale durante il periodo di malattia nonché ad assicurare un trattamento economico qualora l'impresa abbia sospeso il lavoro per crisi aziendale od eventi atmosferici con o senza possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione guadagni ;

- valutati gli accordi successivamente intervenuti tra le parti sulla stessa materia;

- visto che è prevista la costituzione di un fondo alimentato dalle imprese con funzione mutualistica da istituire in tutte le casse edili artigiane e non;

- tenuto conto che le parti a livello nazionale hanno inteso identificare alcuni principi cui si dovrà attenere detto fondo, demandando ad apposito regolamento la disciplina operativa;

- considerato che le difficoltà interpretative intervenute necessitano di ulteriori chiarimenti ai fini pratico applicativi anche per una opportuna divulgazione alle imprese interessate;

convengono quanto segue:

1) SFERA DI APPLICAZIONE

Le norme del presente accordo valgono in tutto il territorio della Regione Veneto per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 1 ottobre 2004 del settore edile, che abbiano dipendenti inquadrati con la qualifica di apprendista.

2) DEFINIZIONE DI APPRENDISTA

Per apprendista si intende un lavoratore assunto sia sulla base della normativa prevista dalla legge 196/97 sia con una delle tipologie previste dal D. Lgs. 276/03 agli artt. 48, 49 e 50 e successive modifiche ed integrazioni.

3) FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO

Nell'ambito delle Casse edili artigiane venete (CEAV - CEVA) saranno istituiti Fondi appositi a contabilità separata denominati FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO che saranno alimentati dai versamenti provenienti dalle imprese nella misura del 4% per ogni lavoratore apprendista da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell'art.25 del CCNL 1 ottobre 2004.

Il versamento è dovuto con le medesime modalità previste per le contribuzioni ad ogni cassa.

Le disponibilità del Fondo sono finalizzate a rimborsare alle imprese i trattamenti economici previsti dal contratto già anticipati ai lavoratori. Il fondo costituisce articolazione operativa della cassa dotata di sola mera autonomia contabile ma non amministrativa: pertanto non saranno contabilizzati interessi o competenze. La Cassa edile cura la tesoreria e tutti gli adempimenti amministrativi.

La gestione operativa del Fondo è affidata ad un apposito comitato tecnico per ognuna delle due casse edili quale organo deputato alla valutazione presieduto dal presidente e vicepresidente della Cassa edile oltre a 4 membri in rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori. Il comitato avrà il compito di valutare le richieste delle imprese secondo le linee guida definite di seguito

Il comitato tecnico è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del fondo e provvederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere alle parti, per il tramite del comitato di presidenza della Cassa, i risultati di gestione relativi al periodo 1 ottobre - 30 settembre.

Le parti sociali, sulla base dell'andamento annuale della gestione del Fondo, potranno adeguare la percentuale di contribuzione a carico delle imprese.

I comitati tecnici delle due Casse garantiranno il necessario coordinamento nella valutazione delle richieste presentate.

4) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E NEL CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

Nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista, dovuta a mancanza di lavoro o ad intemperie stagionali sarà corrisposto da parte dell'azienda un emolumento pari al trattamento CIG corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore.

L'azienda erogherà un anticipo per un periodo complessivo non superiore alle 150 ore.

Analogamente nel caso di malattia dell'apprendista è dovuta da parte dell'azienda una integrazione al trattamento contrattuale esistente.

Tale integrazione sarà pari all'ulteriore 50% della retribuzione per tutte le giornate non indennizzate dall'INPS nel limite massimo di 180 giornate di assenze per malattia, ferma restando la normativa esistente in materia di carenza che viene qui confermata.

Nell'ipotesi di malattie lunghe o comunque nell'ipotesi di trattamento economico oltre i 180 giorni nulla sarà dovuto a titolo di integrazione aggiuntiva di malattia a carico del Fondo.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che l'ulteriore integrazione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (definita secondo le regole già in essere) per il seguente coefficiente: 4,00 =. Tale integrazione giornaliera va operata per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

5) CLAUSOLA DI DISSOLVENZA

Nel caso di innovazioni legislative o convenzionali con Istituti previdenziali che prevedano l'erogazione di trattamenti economici di malattia agli apprendisti ovvero estensioni totali e parziali dei trattamenti di CIG già previsti per gli operai decadrà la percentuale di cui al primo comma del punto tre e le parti si reincontreranno al fine di definire una percentuale idonea per erogare le opportune integrazioni dei trattamenti pubblici e/o convenzionali.

6) DECORRENZA

Si rimanda agli accordi stipulati tra le parti firmatarie del CCNL 1/10/04.

7) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL FONDO

a) RICHIESTA RIMBORSO PER INTEMPERIE STAGIONALI

Le imprese presenteranno domanda di rimborso, entro 180 giorni dal termine dell'evento (periodo prorogabile nel caso di giustificato motivo), corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla competente sede dell'INPS per analogo intervento richiesto per il personale operaio. Qualora l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione comprovante l'evento circa la località interessata (es. dichiarazione ARPAV o altro ente/struttura pubblica) o, in mancanza, documentazione relativa ad altre località poste nelle vicinanze del cantiere interessato.

Qualora l'impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la domanda allegando apposita autocertificazione.

Il comitato, attraverso un controllo a campione, potrà verificare la congruità della domanda avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

b) RICHIESTA RIMBORSO PER SOSPENSIONI DOVUTE A MANCANZA DI LAVORO

Le imprese presenteranno domanda di rimborso, entro 180 giorni dal termine dell'evento (periodo prorogabile nel caso di giustificato motivo), corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla competente sede dell'INPS per analogo intervento richiesto per il personale operaio.

Qualora l'impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la domanda allegando verbale di accordo di conciliazione ex artt. 410 411 c.p.c. oppure, in alternativa, apposita autocertificazione.

In quest'ultimo caso il comitato, attraverso un controllo a campione, potrà verificare la congruità della domanda.

c) RIMBORSO DI INTEGRAZIONE MALATTIA

Le imprese per ottenere il rimborso della quota anticipata utilizzeranno le medesime procedure della prestazione già in essere per quanto concerne la malattia apprendisti, ad eccezione della trattenuta della quota anticipata in quanto Ceav/Ceva provvederanno al completo rimborso diretto.

d) SPESE PER IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Presidenza delle Casse delibera in merito alle spese di funzionamento del Comitato tecnico.

e) GESTIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le domande saranno istruite dalla struttura amministrativa delle casse edili.

Dichiarazione a verbale CNA / OO.SS.LL.

CNA e Filca Cisl / Fillea Cgil / Feneal Uil concordano che per quanto concerne la CEVA il Comitato Tecnico coinciderà con il Comitato di Presidenza della Cassa.

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

Filca Cisl Veneto

Fillea CGIL Veneto

Feneal UIL Veneto



